

Cass. pen. Sez. III, (ud. 05-11-1999) 07-03-2000, n. 2730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Giuseppe SAVIGNANO - Presidente

1. Dott. Aldo RIZZO - Consigliere
2. Dott. Nicola QUITADAMO - Consigliere
3. Dott. Aldo CECCHERINI - Consigliere
4. Dott. Aldo FIALE - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da , n. a Prato il 4-2-1937

avverso la sentenza 9-2-1999 della Corte di Appello di Firenze

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo FIALE

Udito il Pubblico Ministero in persona del

dr. Antonio SINISCALCHI

che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente ai reati di favoreggiamento e tentativo di reclutamento, da ritenere assorbiti nel reato di esercizio di casa di prostituzione, con eliminazione di mesi tre di reclusione-

Rigetto del ricorso nel resto-

Udito il difensore, avv.to Francesco MANDARANO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento integrale del ricorso-

Svolgimento del processo

Con sentenza 9.2.1999 la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza 16.9.1998, pronunciata dal GIP. del Tribunale di Prato in esito a giudizio celebrato con il rito abbreviato, che aveva affermato la penale responsabilità di in ordine ai reati di cui:

- agli artt. 3, 2° comma - nn. 1 e 8, e 4, n. 7, legge n. 75/1958 (per avere esercitato ed amministrato una casa di prostituzione, sita in Prato nella via Repubblica, sfruttando al contempo il meretricio di più donne);

- agli artt. 56 cod. pen., 3, 2° comma - n. 4, legge n. 75/1958 (per avere posto in essere atti idonei ed univocamente diretti a reclutare al fine di farle esercitare la prostituzione - reati commessi in Prato, fino al 19.3.1998)

e, unificate le fattispecie criminose nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., l'aveva condannata alla pena principale complessiva di anni due e mesi sei di reclusione ed alle pene accessorie di legge.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la , la quale ha eccepito:

a) erronea applicazione dell'art. 3 della legge n. 75/1958, in quanto tale norma descriverebbe "una figura criminosa unica sottratta alle regole del concorso dei reati...con esclusione, quindi, dell'aumento di pena per l'applicazione del cumulo giuridico".

Secondo la prospettazione difensiva, lo schema sarebbe quello del "reato semplice che pur suddividendosi negli aspetti più eterogenei, per un fenomeno di generalizzazione, di equivalenza, di consunzione e di assorbimento non cessa di essere unico ed è suscettibile di assumere un aspetto più grave attraverso il raddoppio unico della sanzione in tutti i casi in cui ricorrono le circostanze aggravanti previste dal successivo art. 4";

b) erronea applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 4, n. 7, della legge n. 75/1958 (fatto commesso in danno di più persone), incompatibile con la fattispecie di esercizio di una casa di prostituzione, per la cui configurabilità risulterebbe "essenziale la pluralità dei soggetti che si prostituiscono";

c) impossibilità di ravvisare il contestato tentativo di reclutamento al fine dell'esercizio della prostituzione, in quanto - secondo la giurisprudenza di legittimità - "il reclutamento, quando avviene col fine di far esercitare alla persona reclutata la sua attività di meretricio in una casa di prostituzione, diventa un elemento costitutivo del reato di esercizio di casa di prostituzione e da questo viene assorbito"; nonché vizio di motivazione sulla corrispondente eccezione svolta con i motivi di appello;

d) illogicità della motivazione, per il travisamento dei fatti processuali, quanto al ravvisato sfruttamento delle prostitute frequentatrici della casa di meretricio, non avendo ella mai richiesto a tali donne percentuali sulle prestazioni da loro effettuate.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato, poiché tutte le doglianze anzidette sono infondate.

1. L'art. 3 della legge n. 75/1958 configura un'unica ipotesi di reato a fattispecie alternative e queste, anche se previste in uno stesso numero della norma in esame, ben possono concorrere allorché hanno un'obiettività giuridica diversa e sono costituiti da elementi materiali differenti, distinguendosi in rapporto alla condotta o all'evento.

La tesi del reato unico, descritto in una norma a più fattispecie costitutive equivalenti, venne sostenuta da un Autore insigne in sede di prima interpretazione della legge (infelicitemente formulata, sotto l'aspetto tecnico, con metodo casistico cui si connettono inevitabilmente pleonasmii, lacune e dubbi), ma non ha trovato significativo seguito in dottrina ed è rimasta superata dalla costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, che soltanto in poche ipotesi determinate ha escluso la configurabilità di situazioni di concorso.

2. L'aggravante prevista dall'art. 4, n. 7, della legge n. 75/1958 (fatto commesso in danno di più persone) non è incompatibile con la fattispecie di esercizio di una casa di prostituzione, per la cui configurabilità - contrariamente a quanto si assume in ricorso - non risulta certo "essenziale la pluralità dei soggetti che si prostituiscono".

Per la configurazione del delitto di cui all'art. 3 cpv. n. 1 della legge n. 75/1958, infatti, è necessario che la casa di prostituzione sia adibita allo sfruttamento, inteso in senso ampio, della prostituzione altrui, mentre è sufficiente che detta casa espliciti la sua attività anche con una sola prostituta.

3. La fattispecie di reclutamento, prevista dall'art. 3, n. 4, della legge n. 75/1958, ricorre quando si ingaggia una persona allo scopo di farle esercitare la prostituzione, si tratti di persona già dedita al mestiere o fino a quel momento estranea a tale attività.

La condotta deve sfociare nell'instaurazione di un rapporto tra il soggetto reclutante e la persona reclutata in base al quale quest'ultima si rende disponibile nei confronti del reclutante, per un tempo non brevissimo, allo scopo di ricevere segnalazione di persone che intendano richiedere le sue prestazioni, essendo indifferente che l'attività di meretricio sia esercitata in una casa di prostituzione vera e propria o altrove.

Il reato - anzi - è di pericolo, per cui è sufficiente ad integrarlo la costituzione del vincolo tra il soggetto attivo e la persona reclutata, non essendo necessario che segua una concreta attività di meretricio.

Questa Corte, anche in una decisione recente, ha affermato che il reato di reclutamento di prostitute, quando avviene al fine di fare esercitare alla persona reclutata la sua illecita attività in una casa di prostituzione, diventa un elemento costitutivo del reato di esercizio di casa di prostituzione e da questo viene assorbito (Cass., Sez. III, 31.5.1995, n. 6353, ed altri).

Nella precedente giurisprudenza si rinvenivano altre pronunce che hanno escluso il concorso quando il reclutamento rappresenti un mezzo di esercizio della casa di prostituzione.

Non sono mancate però decisioni di segno contrario, in cui è stato affermato che, ove al reclutamento segua l'esercizio del meretricio in una casa di prostituzione diretta dal reclutante, le ipotesi previste ai nn. 1 e 4 dell'art. 3 della legge n. 75 del 1958 concorrono, poiché l'esercizio di una casa di prostituzione ben può prescindere da ogni attività di reclutamento (non può parlarsi, quindi, di mezzo necessario), come accade quando l'esercente si limita ad accogliere nella casa da lui gestita persone reclutate da altri oppure che vi si rechino spontaneamente.

Quest'ultimo indirizzo appare più convincente a questo Collegio, che ritiene, pertanto, di dividerlo e riaffermarlo, anche in considerazione della peculiare natura di reato di pericolo che - come si è detto dianzi - deve riconoscersi alla fattispecie del reclutamento.

In ogni caso, comunque, nella vicenda in esame, non risulta affatto dimostrato, in punto di fatto, che il tentativo di ingaggio di venne posto in essere proprio allo scopo di fare esercitare alla donna la prostituzione nella casa gestita dall'imputata in via Repubblica e ciò non consente neppure l'applicazione dell'orientamento giurisprudenziale più favorevole di cui si è dato conto dianzi.

4. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte - che viene qui ribadita poiché non vi sono ragioni per discostarsene - il reato di esercizio di casa di meretricio può concorrere con quello di sfruttamento della prostituzione quando l'esercente della casa percepisca, oltre le somme costituenti

il compenso per l'attività di tenentario, altri vantaggi economici o utilità derivanti dai guadagni che la prostituta ricava dall'esercizio del suo mestiere (vedi, da ultimo, Cass., Sez. III, 31.5.1995, n. 6353, ed altri).

In precedenti sentenze questa Corte ha altresì rilevato che la repressione dell'esercizio di una casa di prostituzione è finalizzata ad evitare "che si procurino condizioni favorevoli alla continuazione o alla intensificazione, della pratica immorale della prostituzione e che nessun fine specifico, nemmeno quello di lucro, é preso in considerazione dalla legge, essendo sufficiente che l'agente abbia volontariamente o coscientemente aperto un locale di meretricio". Nello sfruttamento, al contrario, "l'intervento della legge si giustifica con la duplice particolare esigenza di colpire la specifica forma di parassitismo consistente nel fatto di valersi dei guadagni della prostituzione e nel proteggere, contemporaneamente, la donna che viene, per fattori di ambiente, a trovarsi nello stato di inferiorità psicologica di un succube: lo sfruttamento può, dunque, commettersi anche e indipendentemente dall'altro reato e viceversa e può anche accadere che i fatti costituiscano ambedue le previsioni delittuose".

Nella fattispecie in esame le due sentenze di merito si integrano quanto alla ricostruzione dei fatti e risulta accertato che l'imputata percepiva una quota - parte sulle prestazioni sessuali delle donne (lire 50.000 sull'importo di lire 100.000 riscosso da ciascuna prostituta per ogni prestazione) ed aveva conseguentemente una cointeressenza diretta nell'attività da esse espletata, oltre i limiti del compenso per l'utilizzazione dell'immobile e delle attrezzature.

La ricorrente lamenta, in proposito, vizio di motivazione per travisamento delle risultanze processuali e - quanto alla possibilità del sindacato del "travisamento del fatto" - deve rilevarsi che questa Sezione, con la sentenza 11.1.1999, n. 215, , ha affermato il principio di diritto secondo il quale il c.d. "travisamento dei fatti", è escluso dalla nozione di "vizio di motivazione" quale delineata dall'art. 606, 1° comma lett. e), c.p.p. (che limita la configurabilità del detto vizio ai soli casi della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione stessa) e non è deducibile, in sede di legittimità, neppure sotto il profilo della violazione della legge processuale, previsto dall'art. 606, 1° comma - lett. c), c.p.p., atteso il carattere di specificità della prima di dette disposizioni rispetto alla seconda.

Altre decisioni hanno affermato la non deducibilità del c.d. "travisamento del fatto" come vizio di motivazione (Cass.: Sez. II, 10.4.1997, n. 3383, ; Sez. I, 27.6.1995, n. 7315, ; Sez. II, 22.5.1995, n. 5890, ed altri), mentre risultano diversamente orientate ulteriori pronunce (tra le più recenti delle quali vedi Cass.: Sez. III 4.12.1997, n. 11199, ; Sez. VI, 28.7.1995, n. 8690, ed altro; Sez. II, 23.6.1994, n. 7266, P.M. in proc. Lin).

Non mancano, infine, le decisioni secondo le quali il c.d. "travisamento del fatto" sarebbe deducibile e rilevabile in Cassazione, sotto il profilo del vizio di motivazione, sempre che però ciò non comporti la verifica diretta degli atti (vedi, tra le sentenze più recenti, pur con qualche differenziazione, Cass.: Sez. II, 8.11.1996, n. 3742, ; Sez. VI, 10.2.1996, n. 1626, ; Sez. III, 10.1.1996, n. 4115,).

Le Sezioni Unite, sull'argomento, si sono pronunziate nel senso che il c.d. "travisamento del fatto" è un vizio che, in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606, lett. e), c.p.p. L'accertamento di esso richiede, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di Cassazione possa, a

sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati (Cass., Sez. Unite, 2.7.1997, n. 6402,).

La situazione delineata dalle Sezioni Unite non corrisponde al caso in esame ove, nei motivi di appello, veniva prospettato il difetto dell'elemento soggettivo del reato di sfruttamento, sull'assunto che la avrebbe ricevuto danaro dalle prostitute con il solo intento di farsi retribuire per i locali messi a disposizione, senza che il suo guadagno avesse carattere di corrispettivo.

A fronte di tale contestazione, la Corte territoriale - facendo riferimento alla decisione di primo grado - ha posto in rilievo che doveva ritenersi sussistente, invece, la prova di una spartizione del compenso (ed in ipotesi siffatte non può ravviarsi semplice mercede poiché, a fronte di ben individuate prestazioni di ospitalità e di servizi rese dalla tenutaria della casa, si pongono come variabili ed indeterminati nel numero i rapporti carnali che la prostituta può effettuare nel corso di ciascuna giornata).

Quanto alle confutazioni specificamente svolte in ricorso, va evidenziato che lo sfruttamento della prostituzione si esplica, sotto il profilo soggettivo, con la volontà libera e cosciente di ricevere danaro o altra utilità con la consapevolezza della loro provenienza dai guadagni dell'altrui prostituzione e, sotto il profilo oggettivo, sussiste anche qualora il soggetto attivo si limiti a profittare dell'offerta spontanea da parte della meretrice, senza ricorrere a sollecitazioni o vessazioni.

La diversa interpretazione delle deposizioni acquisite, ed in particolare delle dichiarazioni rese da ("alla consegnavo esattamente la metà") - prospettata in ricorso - investendo la valutazione delle risultanze probatorie, adeguatamente operata dai giudici del merito, costituisce censura in punto di fatto non proponibile in sede di legittimità.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione,

visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

ROMA, 5.11.1999

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 7 MAR. 2000

MASSIMA

L'art. 3 l. 20 febbraio 1958 n. 75 configura un'unica ipotesi di reato a fattispecie alternative e queste, anche se previste in uno stesso numero della norma ben possono concorrere allorchè hanno un'obiettività giuridica diversa e sono costituiti da elementi materiali differenti, distinguendosi in rapporto alla condotta o all'evento.

